

# Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 6 dicembre 2021, n. 1038 - Gabbricci, pres.; Limongelli, est. - Indecast S.r.l. (avv.ti Martelli e Chilosi) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

**Ambiente - Attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi - Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale.**

(*Omissis*)

FATTO

1. La società ricorrente è una società pubblica interamente partecipata dal Comune di Castiglione delle Stiviere, che esercita l'attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi corrispondente al codice IPPC *"Integrated Pollution Prevention and Control"* 5.3 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del d. lgs. 152/2006, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito: AIA) rilasciata dalla Provincia di Mantova con atto dirigenziale n. 21/188 del 14/8/2012 e s.m.i..

2. Nel 2016, Indecast è stata interessata da un'operazione societaria straordinaria di scissione, all'esito della quale il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), da essa in precedenza prestatato, è stato affidato alla società AqA Mantova s.r.l. (già Acque Castiglionesi s.r.l.).

3. *Il pregresso giudizio R.G. 338/2017.*

3.1. In conseguenza della predetta operazione societaria, Indecast presentava alla Provincia di Mantova istanza di modifica non sostanziale dell'AIA ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006, al fine di aggiornare l'AIA già rilasciata al nuovo assetto impiantistico autonomo di trattamento dei rifiuti liquidi (D8 D9) (attività IPPC n. 1) e, in particolare, per stralciare dall'AIA già rilasciata l'attività tecnicamente connessa (non IPPC n. 2) rappresentata dall'impianto di depurazione biologico delle acque reflue urbane, affidato alla gestione di AqA Mantova.

3.2. Con provvedimento n. PD/106 del 27/01/2017, la Provincia di Mantova autorizzava le modifiche dell'AIA richieste dall'interessata, apponendo peraltro all'atto autorizzativo una serie di condizioni e prescrizioni con specifico riferimento ad una specifica tipologia di rifiuto, il percolato di discarica (codice CER 190307), limitative delle concentrazioni massime di sostanze perfluoroalchiliche (c.d. "PFAS").

3.3. Indecast impugnava tale provvedimento dinanzi a questo TAR con ricorso R.G. 338/2017 e ne chiedeva l'annullamento nelle parti ritenute pregiudizievoli, corrispondenti alle predette prescrizioni, a suo dire irragionevoli, sproporzionate, e dunque tecnicamente ed economicamente impossibili da rispettare.

3.4. Con sentenza n. 278/2019 del 26 marzo 2019, questo TAR, anche in esito ad apposita verifica tecnica, accoglieva in parte il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annullava il provvedimento impugnato ai fini di una riedizione del procedimento amministrativo; in particolare, la sentenza:

- respingeva le censure di carattere procedimentale, con cui la ricorrente aveva lamentato l'illegittimità delle prescrizioni impuginate perchè introdotte innovativamente nel contesto di un procedimento avente ad oggetto la mera modifica non sostanziale dell'AIA;

- riteneva giustificata, sulla base della normativa di settore applicata e del principio di precauzione, l'apposizione al titolo autorizzatorio di limiti e prescrizioni in ordine al rilascio di sostanze perfluoroalchidiche dai rifiuti, dando altresì atto dell'avvenuto riscontro nei percolati trattati da Indecast di concentrazioni di PFAS significative e in gran parte superiori ai limiti di ammissibilità stabiliti dalla Provincia;

- peraltro, anche sulla scorta di quanto rilevato dal verificatore, riteneva fondati il quinto e il sesto motivo di ricorso in ordine alla mancanza di gradualità delle prescrizioni imposte all'atto autorizzativo, anche in ragione delle tempistiche ivi previste, in particolare rilevando come l'introduzione con effetto immediato di stringenti limitazioni all'ingresso di rifiuti classificati con codice CER 190703 si rivelasse, in assenza di gradualità e di un congruo periodo di adeguamento, incompatibile con l'esercizio dell'attività, con conseguente violazione del principio di proporzionalità;

- rilevava, pertanto, che il provvedimento della Provincia, estremamente cautelativo, impattasse in modo drastico ed immediato sull'attività economica di Indecast, senza uno spazio temporale di monitoraggio e senza concedere un congruo periodo di adeguamento degli impianti per ottenere risultati significativi sui livelli di abbattimento.

3.5. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza, nell'annullare il provvedimento impugnato, disponeva che la Provincia avrebbe dovuto (i) *"riaprire il procedimento e indire una nuova Conferenza di Servizi, finalizzata a ponderare i diversi valori in gioco, tenendo conto delle indicazioni dell'ISS e dei suggerimenti del verificatore"*; (ii) *"valutare la concessione [all'interessata] di un arco temporale ragionevole per adottare accorgimenti e tecniche efficaci"*; (iii) dal canto suo, Indecast avrebbe avuto *"l'onere di utilizzar(e) proficuamente [detto arco temporale], elaborando e proponendo*



– già nella sede procedimentale – soluzioni impiantistiche appropriate”.

3.6. In tale prospettiva, la sentenza dettava precise “*linee guida*” da osservarsi nell’espletamento del riesame, a carico sia dell’amministrazione che della parte interessata.

4. Il presente giudizio R.G. 131/2018.

4.1. In pendenza del predetto giudizio, la società ricorrente, lamentando il blocco dell’attività produttiva determinato dall’asserita impossibilità di rispettare le prescrizioni di cui all’atto autorizzativo impugnato con riferimento al percolato di discarica – rifiuto che costituiva l’oggetto principale della propria attività - con nota del 16/02/2017 manifestava alla Provincia la disponibilità a rinunciare temporaneamente a trattare i percolati di discarica con codice CER 19.07.03, e chiedeva una modifica non sostanziale dell’impianto al fine di conseguire l’autorizzazione a trattare rifiuti con codici differenti, per lo più (ma non solo) di origine agroalimentare, e come tali estranei al problema dei PFAS.

4.2. In considerazione della rinuncia a ritirare il rifiuto con codice CER 19.07.003, la società rappresentava alla Provincia, con nota del 24/02/2017, che non avrebbe prodotto il progetto e la documentazione relativi al dimensionamento dell’impianto per l’abbattimento dei PFAS, richiesti in fase istruttoria dalla Provincia, ma avrebbe sviluppato un nuovo progetto per il trattamento dei nuovi codici CER richiesti.

4.3. Nell’ambito del relativo procedimento, l’ARPA esprimeva in data 31/8/2018 parere favorevole alla modifica non sostanziale dell’AIA, evidenziando di non ravvisare alcun elemento ostativo al trattamento dei nuovi codici C.E.R. comunicati dall’interessata, ponendo però la prescrizione che nell’atto autorizzativo fosse prevista “*la determinazione dei metalli presenti in ogni partita di rifiuti conferiti prima del loro invio a trattamento*”.

4.4. Il parere dell’ARPA era successivamente specificato con comunicazione del 4/9/2017, nella quale l’Agenzia, con specifico riferimento ai nuovi codici CER, evidenziava la necessità di implementare il programma di monitoraggio mediante la determinazione dei metalli presenti in ogni partita di rifiuti prima del loro invio a trattamento, in particolar modo per la ricerca di Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg, B, As, Sb, Be, Co, Cromo totale, Cromo VI, Se, Sn, Tl

4.5. In esito al procedimento, con atto dirigenziale n. PD/1469 del 14/11/2017, la Provincia adottava la determinazione motivata di conclusione del procedimento amministrativo ex art. 14 ter comma 7 della L. n. 241/90, di accoglimento della richiesta di modifica non sostanziale dell’AIA presentata da Indecast per l’inserimento di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi in ingresso all’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

4.6. Con successivo atto n. PD 1472/2017 del 15/11/2017, la Provincia autorizzava la suddetta modifica non sostanziale dell’AIA apponendo peraltro prescrizioni nei sensi segnalati da ARPA.

5. Con nuovo ricorso (R.G. 131/2018) notificato il 15 gennaio 2018 e ritualmente depositato, Indecast impugnava quest’ultimo provvedimento e ne chiedeva l’annullamento limitatamente a specifiche prescrizioni apposte all’atto autorizzativo, formulando, in relazione a ciascuna di esse, sia censure di illegittimità per vizi propri, sia censure di illegittimità derivata in conseguenza della illegittimità delle prescrizioni già impuginate nel pregresso ricorso R.G. 338/2017 e annullate da questo TAR con la citata sentenza n. 278/2019 del 26 marzo 2019.

6. La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio in data 15.12.2019, resistendo al ricorso con difese di stile.

7. Fissata l’udienza di merito per il giorno 13 ottobre 2021, in data 30 agosto 2021 la parte ricorrente depositava una istanza di rinvio, respinta con motivato decreto presidenziale n. 236 del 31 agosto 2021.

8. Con atto depositato il 9 settembre 2021, interveniva *ad adiuvandum* la società Depura s.r.l., in qualità di cessionaria - in esito a pubblica gara - del ramo d’azienda già di proprietà Indecast relativo all’impianto di trattamento dei reflui liquidi speciali sito in Castiglione delle Stiviere, via Gerra n. 5, operante in forza dell’AIA oggetto del presente giudizio, e come tale interessata all’accoglimento del ricorso.

9. In prossimità dell’udienza di merito (rinviata d’ufficio al 27 ottobre 2021), le parti costituite depositavano memorie conclusive e di replica nei termini di rito.

10. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2021, la causa, dopo la discussione orale dei difensori delle parti costituite, era trattenuta dal Collegio per la decisione.

## DIRITTO

La società ricorrente, società pubblica esercente l’attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in forza di AIA rilasciata dalla Provincia di Mantova con atto dirigenziale n. 21/188 del 14/8/2012 e s.m.i., ha già impugnato dinanzi a questo TAR, con ricorso R.G. 338/2017, un precedente provvedimento della Provincia di Mantova del 27 gennaio 2017, con cui, nell’autorizzare una modifica non sostanziale dell’AIA, l’Amministrazione aveva inserito prescrizioni con riferimento al percolato di discarica (codice CER 190703) limitative delle concentrazioni massime di sostanza perfluoroalchiliche (c.d. PFAS).

Questo TAR ha accolto in parte il ricorso con sentenza n. 278 del 26 marzo 2019, annullando le prescrizioni apposte al titolo autorizzatorio ai fini di una riedizione del potere amministrativo attraverso una nuova convocazione della Conferenza dei servizi, da un lato onerando l’amministrazione provinciale di procedere ad un riesame di valori in gioco concedendo alla società interessata un arco temporale ragionevole per adottare accorgimenti e tecniche efficaci; dall’altro onerando quest’ultima di utilizzare proficuamente tale arco temporale per elaborare e proporre in sede procedimentale



soluzioni impiantistiche appropriate.

Nelle more del giudizio, peraltro, la società ricorrente, vista l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni imposte dalla Provincia nel trattamento del percolato di discarica, ha comunicato a quest'ultima l'intenzione di eliminare momentaneamente tale tipologia di rifiuto dal trattamento in impianto e di sostituirlo con altri codici CER non interessati da composti PFAS, e successivamente ha precisato che proprio in ragione della modifica dei codici CER, non avrebbe proceduto alla progettazione e all'elaborazione della relazione di dimensionamento dell'impianto per l'abbattimento dei PFAS, ma avrebbe sviluppato un nuovo progetto di trattamento dei nuovi codici CER.

La Provincia ha quindi autorizzato la modifica dell'AIA nei sensi richiesti dall'interessata, anche in tal caso peraltro apponendo - su indicazione dell'ARPA - prescrizioni cautelative che la ricorrente ha nuovamente impugnato dinanzi a questo TAR con il ricorso qui in esame, ritenendole pregiudizievoli.

Sembra di comprendere che, proprio alla luce di tali sviluppi procedurali, il riesame disposto da questo Tribunale con riferimento al percolato di discarica non abbia avuto (ancora) luogo, dal momento che tale tipologia di rifiuto non è più trattato (non è ben chiaro se solo momentaneamente o meno) nell'impianto in questione.

Il subentro nella titolarità del ramo d'azienda e nella gestione dell'impianto della società Depura s.r.l., intervenuta *ad adiuvandum* nel presente giudizio, è avvenuto allo stato degli atti, e quindi in forza di un'autorizzazione integrata ambientale che, allo stato, pur non contemplando più le prescrizioni apposte dalla Provincia in ordine al percolato di discarica (annullate da questo TAR), neppure contempla la possibilità di trattare detta tipologia di rifiuto in attesa del riesame disposto da questo TAR, non ancora avvenuto per volontà della ricorrente principale; la vigente autorizzazione consente in definitiva l'ingresso di nuovi codici CER di diversa natura, apponendo peraltro nuove e specifiche prescrizioni cautelative.

Le singole censure proposte da Indecast nell'atto introduttivo del presente giudizio attengono, per l'appunto, all'asserita illegittimità di dette prescrizioni.

In particolare.

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha impugnato la prescrizione sub (a) dell'atto autorizzativo n. PD/1472 del 15 novembre 2017, secondo cui «*Entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è richiesta all'Azienda Indecast S.r.l. (...) nuova omologa che recepisca le richieste già formulate con AD n. 106/17 e che venga ulteriormente integrata con il monitoraggio dei metalli Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg, B, As, Sb, Be, Co, Cromo totale, Cromo VI, Se, Sn, Tl*». Le censure proposte contro detta prescrizione sono state estese anche nei confronti del passaggio sub (i) dell'Atto Dirigenziale n. PD/1469 del 14 novembre 2017, laddove ha previsto che «*per i nuovi CER si propone che il programma di monitoraggio sia implementato con la determinazione dei metalli presenti in ogni partita di rifiuti prima del loro invio a trattamento in particolar modo per la ricerca di: Cu, Ni, Zn, Pb, Cd, Hg, B, As, Sb, Be, Co, Cromo totale, Cromo VI, Se, Sn, Tl*».

1.1. Secondo la parte ricorrente:

- la prescrizione sub (a) della determina PD/1472, nella parte in cui richiama «*le richieste già formulate con AD n. 106/17*», e quindi nella parte in cui impone implicitamente la ricerca nei rifiuti in ingresso dei composti PFAS e il rispetto negli stessi di determinate concentrazioni, sarebbe illegittima per le stesse ragioni dedotte dall'interessata nel pregresso ricorso R.G. 338/2017 (ancora pendente alla data di formulazione della censura);
- inoltre, la prescrizione sarebbe irragionevole in quanto estenderebbe l'onere di analisi e di omologa dei rifiuti in ingresso anche a tipologie di rifiuti identificati con codici CER "assoluti" che la ricorrente è già stata autorizzata a ricevere e trattare, con un ingiustificato aggravio di costi e di oneri gestionali a carico della società;
- la prescrizione sarebbe altresì irragionevole nella misura in cui impone di ricercare la presenza di PFAS e di metalli anche in relazione a tipologie di rifiuti che ne sono evidentemente prive (in particolare, tutti i rifiuti agroalimentari), provenendo da cicli produttivi in cui i predetti composti non vengono utilizzati;
- la prescrizione sarebbe illegittima anche perché impone al gestore dell'impianto il compito di classificare il rifiuto in ingresso, laddove la normativa di settore pone tale compito a carico del produttore/detentore del rifiuto.

1.2. La Provincia ha eccepito (i) l'inammissibilità della censura in relazione alla parte della prescrizione impugnata in cui si fa riferimento alle richieste formulate con la determina AD n. 106/2017 per il controllo dei PFAS, trattandosi di prescrizione già venuta meno per effetto della sentenza di questo TAR n. 278/2019; (ii) l'inammissibilità dell'intera censura per carenza di interesse, avendo l'azienda già adempiuto alla prescrizione inviando l'omologa richiesta per tutti i rifiuti che l'impianto è autorizzato a trattare, omologa sulla quale l'ARPA ha già espresso parere favorevole in data 24 gennaio 2018, di modo che la Provincia in data 01/02/2018 ha emesso nulla osta al conferimento nell'impianto dei nuovi rifiuti autorizzati con l'atto 1472/2017; (iii) nel merito, la Provincia ha eccepito l'infondatezza della censura, dal momento che la prescrizione contestata non sarebbe né abnorme né tantomeno sproporzionata, ma giustificata da esigenze precauzionali e cautelative.

1.3. La censura, osserva il Collegio, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse - come giustamente eccepito dalla difesa provinciale - in relazione alla parte della prescrizione impugnata in cui si fa riferimento alle richieste formulate in precedenza dalla Provincia con il provvedimento AD n. 106/2017 per il controllo dei PFAS, trattandosi di prescrizione già venuta meno per effetto della sentenza di questo TAR n. 278/2019. Più in generale, l'intero profilo relativo al controllo



dei PFAS sembra aver perso di attualità a seguito della decisione della società ricorrente di rinunciare a trattare il percolato di discarica nel proprio impianto e, quindi, ad elaborare nuove soluzioni impiantistiche per il trattamento dei PFAS, da sottoporre all'amministrazione provinciale in seno al procedimento di riesame disposto da questo TAR.

1.4. La censura è invece procedibile nella parte residua, dal momento che la circostanza che la società ricorrente abbia adempiuto alla prescrizione in esame trasmettendo alla Provincia l'omologa dei nuovi rifiuti in ingresso non appare sintomatica di acquiescenza, quanto piuttosto di mera ottemperanza alla prescrizione in funzione della possibilità di riattivare l'attività produttiva con i nuovi codici CER.

1.5. Nel merito la censura è però infondata, dal momento che l'obbligo di caratterizzazione e di omologa dei rifiuti in ingresso appare ragionevole, rispondente al principio di precauzione e non particolarmente gravoso, tant'è che la ricorrente l'ha già assolto agevolmente. Si tratta di una misura cautelativa, suggerita dall'ARPA nei pareri del 31/8/2017 e 4/9/2017 in applicazione del principio di precauzione, alla luce di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nella relazione tecnica inviata il 13 luglio 2017, nella quale, nell'evidenziare l'adeguatezza dell'attuale configurazione impiantistica, non escludeva la presenza di metalli nei rifiuti da trattare, pur affermando l'adeguatezza del depuratore in dotazione a trattarli.

2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha impugnato la prescrizione sub (c) dell'atto autorizzativo n. PD/1472 del 15 novembre 2017, secondo cui «*Entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è richiesta all'Azienda Indecast S.r.l. (...) la relazione sugli esiti e controlli effettuati a partire dal 24/05/2017 per decidere circa l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura comunicata in data 04/07/2017*».

La ricorrente ha precisato di impugnare tale prescrizione in relazione all'ipotesi in cui essa dovesse essere interpretata nel senso di attribuire alla Provincia, anziché alla ricorrente, la decisione circa la riattivazione dello scarico in pubblica fognatura, sospeso da gennaio a maggio 2017 a causa della sospensione dell'attività di trattamento rifiuti. In tale eventualità, secondo la ricorrente, la prescrizione sarebbe illegittima dal momento che lo scarico in questione era già stato autorizzato mediante l'AIA di cui è titolare la ricorrente, tuttora efficace in quanto non sospesa né revocata dall'Amministrazione. Inoltre, la prescrizione non sarebbe assistita da alcuna motivazione.

Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

Come giustamente osservato dalla Provincia, la prescrizione in esame non appare né incomprensibile, né irragionevole; a fronte dell'autorizzazione a trattare nell'impianto nuove tipologie di rifiuti potenzialmente inquinanti, l'Amministrazione, prima di autorizzare lo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, ha imposto all'interessata di verificare l'effettiva capacità depurativa dell'impianto e la sua idoneità ad abbattere gli inquinanti scaricati nella pubblica fognatura, riferendo all'Amministrazione circa gli esiti di tali controlli.

Anche in tale caso, la misura appare ispirata da ragionevoli esigenze cautelative e precauzionali, insorte in conseguenza dell'autorizzazione a trattare nell'impianto nuove tipologie di rifiuto, diverse da quelle per le quali la ricorrente era già stata autorizzata a scaricare nella pubblica fognatura, e potenzialmente inquinanti.

3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente ha impugnato la prescrizione sub (d) dell'atto n. PD/1472, secondo cui «*Entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è richiesta all'Azienda Indecast S.r.l. (...) relazione descrittiva, corredata dalla documentazione tecnica ritenuta più idonea, recante:*

*1. monitoraggio e valutazione tecnico impiantistica e registrazione periodica (es settimanale/quindicinale) circa gli esiti delle verifiche sulla funzionalità degli impianti di abbattimento e relativi parametri di esercizio-attestazione circa la corretta programmazione dei carichi di rifiuto (richieste di conferimento corredate dalle analisi di caratterizzazione) proporzionale alle condizioni dell'impianto ed alla effettiva capacità di abbattimento specifico degli inquinanti;*

*2. attestazione circa la corretta programmazione dei ritiri di rifiuti in ingresso proporzionale alle valutazioni specifiche effettuate sulla caratterizzazione del rifiuto CER 190703 degli inquinanti presenti negli stessi nonché ai parametri e condizioni ottimali del processo depurativo costantemente verificati per garantire il rispetto dei valori limite di emissione autorizzati alla sezione specifica dell'allegato tecnico».*

3.1. Secondo la parte ricorrente, la prescrizione non sarebbe intellegibile nei suoi contenuti; in ogni caso, sarebbe ultronea e superflua, essendo evidente che il gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, nel programmare le quantità e le tipologie di rifiuti da sottoporre a trattamento, debba organizzare il ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto dei valori limite di emissioni inquinanti imposti dalla normativa ambientale e dall'autorizzazione.

La censura, osserva il Collegio, è in parte improcedibile e in parte infondata.

3.2. E' improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come giustamente eccepito dalla difesa provinciale, in relazione alla prescrizione di cui sub 2), essendo essa strettamente collegata alle prescrizioni contenute nell'atto PD n. 106/2017 in relazione alla gestione dei PFAS, annullate dalla sentenza n. 278/2019 e in ogni caso superate dalle nuove modifiche introdotte al provvedimento autorizzativo in conseguenza delle nuove tipologie di rifiuti trattati nell'impianto.

3.3. La censura è invece infondata in relazione alla prescrizione sub 1), la quale è chiaramente diretta, nella fase di avvio del trattamento di nuove tipologie di rifiuti, a consentire alla Provincia di verificare le modalità di gestione del ciclo produttivo (quanto a tipologia e quantità dei rifiuti in ingresso) e l'effettiva funzionalità dei sistemi depurativi; e ciò anche nella prospettiva di valutare nel breve periodo l'efficacia della prescrizione imposta o la necessità di applicarne di nuove ed ulteriori.

Si tratta, quindi, anche in tal caso, di una misura cautelativa e precauzionale, conforme ai principi generali della materia

e non sproporzionata, tant'è la stessa ricorrente riconosce trattarsi di un'attività (quella di organizzazione del ciclo produttivo in funzione delle effettive capacità dell'impianto di contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge) che ordinariamente compete al gestore dell'impianto e della quale, pertanto, egli non ha motivo di dolersi

4. Con il quarto motivo, la parte ricorrente ha impugnato:

- la prescrizione sub (e) dell'atto autorizzativo PD/1472, secondo cui «*La validazione della nuova omologa da parte delle AA.CC. dovrà avvenire preventivamente all'avvio dei conferimenti presso l'impianto di trattamento delle nuove tipologie di rifiuti autorizzate ed anche del CER 190703*»;

- la prescrizione sub (g) dello stesso atto, secondo cui «*Le AA.CC. effettueranno le valutazioni nel merito degli esiti analitici tempestivamente trasmessi dall'Azienda*»;

- la prescrizione sub (h) dello stesso atto, secondo cui «*Con riferimento alla nuova omologa richiesta per i rifiuti ed a far data dalla data di validazione della stessa, proporzionalmente ai quantitativi che saranno conferiti all'impianto è richiesta all'Azienda la trasmissione alle AA.CC. di quanto segue: - Report esiti del monitoraggio dei rifiuti in ingresso all'impianto, con distinguo della frequenza per i rifiuti con CER speculare e per i conferimenti con ciclo tecnologico ben definito come prescritto alla sezione E 5.4 punti XX) e XI) ed F 3.5 dell'AIA vigente*».

4.1. Secondo la parte ricorrente: (i) il riferimento a non meglio precisate "AA.CC" (Autorità Competenti) non sarebbe comprensibile, non essendovi altre autorità competenti al rilascio dell'AIA al di fuori della stessa Provincia; (ii) in ogni caso, sarebbe contraria alla normativa di settore la pretesa della Provincia di arrogarsi il potere di procedere ad una validazione della omologa dei rifiuti in ingresso alle singole installazioni, essendo questa una prerogativa spettante esclusivamente ai gestori, chiamati correlativamente a rispondere di eventuali irregolarità sotto il profilo amministrativo e penale; (iii) infine, laddove la Provincia abbia inteso, con la prescrizione sub (h), estendere a tutti i rifiuti ammessi in ingresso il contenuto massimo di PFAS originariamente previsto soltanto per i percolati di discarica (CER 190703), essa sarebbe illegittima per gli stessi motivi dedotti nel ricorso R.G. 338/2017 nei confronti delle analoghe prescrizioni dell'AD 106/17.

La censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

4.2. E' pacifico che il richiamo alle "AA.CC", ossia alle Autorità competenti a provvedere alla omologa dei nuovi rifiuti in ingresso nell'impianto, va riferito alla Provincia, che difatti, in adempimento della prescrizione impugnata e previo parere favorevole dell'ARPA, ha già validato l'omologa prodotta dalla ricorrente rilasciando il nulla osta al conferimento nell'impianto dei nuovi rifiuti autorizzati con l'atto 1472/2017.

4.3. Quanto all'obbligo imposto alla ricorrente di procedere, nella fase di avvio del nuovo ciclo produttivo, alla caratterizzazione e alla omologa dei nuovi rifiuti in ingresso, in quanto potenzialmente forieri di emissioni inquinanti, si è già detto che la misura appare ragionevole, rispondente al principio di precauzione e non particolarmente gravosa, come dimostra la circostanza che la ricorrente vi ha già dato pronta esecuzione.

Valgono, al riguardo, le stesse considerazioni già espresse in relazione al primo motivo di ricorso.

5. Con il quinto motivo, la parte ricorrente ha impugnato la prescrizione sub (f) dell'atto autorizzativo PD/1472, secondo cui «*Per tutti i CER speculari 0402020 - 190703 - 070612 - 190812 - 190814 - 161002 che saranno conferiti all'impianto, è richiesta la caratterizzazione di almeno i primi 10 conferimenti anche se provenienti dallo stesso conferitore e/o da cicli tecnologici ben definiti in conformità alla nuova omologa*».

5.1. Secondo la parte ricorrente, (i) la prescrizione impugnata sarebbe inusuale, sproporzionata, inutilmente vessatoria e, in ogni caso, del tutto irragionevole e priva di qualsivoglia giustificazione, non essendo dato comprendere per quali ragioni sarebbe necessaria la caratterizzazione di ben dieci conferimenti (numero arbitrario) e perché si debba procedere a tale adempimento anche se i rifiuti provengono dallo stesso conferitore e/o da cicli tecnologici «ben definiti»; (ii) peraltro, l'onere di classificazione dei rifiuti sarebbe imposto dalla legge a carico del produttore/detentore dello stesso, e non del gestore dell'installazione a cui esso viene conferito per il successivo trattamento; (iii) la prescrizione violerebbe il principio di proporzionalità anche in considerazione dei gravosi oneri economici imposti alla ricorrente.

Anche tale censura, osserva il Collegio, non può essere condivisa.

5.2. La misura si colloca nella fase di avvio di un nuovo ciclo produttivo, nel quale è previsto il conferimento e l'ingresso nell'impianto di nuove tipologie di rifiuti potenzialmente inquinanti e in relazione al quale è ragionevole l'interesse dell'Amministrazione provinciale ad avere contezza dei nuovi materiali trattati e degli eventuali profili di pericolosità sotto l'aspetto delle emissioni inquinanti.

5.3. Si tratta, in ogni caso, di una misura estremamente contenuta sia nel tempo che nelle quantità richieste, e che pertanto non appare oltrepassare i canoni di proporzionalità e ragionevolezza, neppure verosimilmente sotto il profilo del relativo onere economico addossato all'interessata, come sembra dimostrare la circostanza che la prescrizione è stata già agevolmente adempiuta dalla ricorrente, secondo le concordi affermazioni delle parti costituite.

6. Con il sesto motivo, la parte ricorrente ha impugnato la prescrizione sub (i) dell'atto autorizzativo n. PD/1472, secondo cui «*Le AA.CC. effettueranno le valutazioni nel merito degli esiti analitici tempestivamente trasmessi dall'Azienda anche per confermare la necessità perentoria che la stessa provveda ad ottemperare alle seguenti condizioni, a prescindere dal conferimento del CER 190703:*

- *la relazione tecnica descrittiva del dimensionamento e grado di efficacia dell'impianto attuale nell'abbattimento dei*

PFAS. Andranno fornite le indagini effettuate in laboratorio e sul comparto biologico esistente, nonché i calcoli di dimensionamento dei rendimenti di depurazione in relazione alla caratterizzazione massima potenziale specifica di ciascuna tipologia di tale inquinante in ingresso, a supporto delle stime già comunicate.

- la relazione tecnica descrittiva del dimensionamento del potenziamento dell'impianto (per le fasi ancora da realizzare nel primo semestre dell'anno 2017), comprensiva anche dell'abbattimento specifico dei PFAS (per ciascuna tipologia di tale inquinante). Al riguardo andranno forniti i calcoli di dimensionamento dei nuovi comparti ed i relativi rendimenti di depurazione a supporto delle stime già comunicate, in relazione alla caratterizzazione massima potenziale specifica di ciascuna tipologia di inquinante in ingresso”.

6.1. Secondo la parte ricorrente, (i) la prescrizione sarebbe illegittima per le medesime censure sollevate in relazione alle prescrizioni sub (e) e sub (g) e alla prescrizione sub (h) dell'atto n. PD/1472, da intendersi integralmente riproposte; (ii) la prescrizione sarebbe inoltre irragionevole e comunque sprovvista di qualsivoglia motivazione laddove prevede che le «AA.CC.» possano imporre l'adozione di sistemi per l'«abbattimento specifico dei PFAS» anche «a prescindere dal conferimento del CER 190703».

6.2. La censura, osserva il Collegio, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come giustamente eccepito dalla difesa provinciale (e condiviso infine dalla difesa di parte ricorrente nella memoria di replica) alla luce della sentenza di questo TAR n. 278/2019 che, come più volte ripetuto, ha annullato le prescrizioni degli atti dirigenziali nn. PD/101 e PD/106 del 2017 relative al percolato di discarica e alle misure limitative delle concentrazioni massime di PFAS.

7. Con il settimo motivo, la parte ricorrente ha impugnato:

- la prescrizione sub (k) dell'atto autorizzativo n. PD/1469, secondo cui «Le modifiche all'AIA vigente e suoi allegati parti integranti saranno relative a: (...) - omologa e monitoraggio dei rifiuti in ingresso - verifica degli esiti dei monitoraggi ambientali e degli adempimenti»;

- la prescrizione sub (b) dell'atto autorizzativo PD 1472/2017, secondo cui «Entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è richiesta all'Azienda Indecast S.r.l. (...) protocollo gestionale aggiornato già richiesto con l'AIA vigente in aggiornamento a quello presentato con nota prot. n. 993 del 20/10/2016».

7.1. Secondo la parte ricorrente, le predette prescrizioni sarebbero affette da illegittimità derivata nella misura in cui richiamano gli adempimenti imposti dalle prescrizioni impuginate con i precedenti motivi di ricorso.

7.2. La censura, osserva il Collegio, è evidentemente infondata alla luce di quanto sopra osservato in relazione alla legittimità delle prescrizioni contestate.

8. Infine, con un'ultima censura, la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti impugnati per effetto della illegittimità delle prescrizioni degli atti impugnati con il ricorso R.N.G. 338/2017 (ancora pendente alla data di formulazione della censura), alla luce dei motivi di ricorso proposti in quel giudizio ed espressamente riproposti nel presente.

La censura, osserva il Collegio, in quanto riferita alle misure di contenimento dei PFAS, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce della sentenza n. 278/2019 con cui la Sezione ha disposto l'annullamento di tutte le prescrizioni dell'A.I.A. relative ai PFAS.

9. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, il ricorso va respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)